

D.G.R. 3 luglio 2009, n. 890 ⁽¹⁾.

L.R. n. 12/2007 "Interventi di prevenzione della violenza di genere e sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza" - Finanziamenti ai Centri Antiviolenza e ai programmi antiviolenza. Impegno di spesa di Euro 490.000,00.

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 29 luglio 2009, n. 30, parte seconda.

La Giunta regionale

RICHIAMATI

- la L.R. 21 marzo 2007, n. 12 "Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza", che ha come principale finalità quella di assicurare alle donne e ai minori che subiscono atti di violenza un sostegno per consentire loro di recuperare e rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica e in particolare:

- l'art. 5 della citata legge regionale n. 12/2007, che prevede che la Regione promuova e sostenga la realizzazione di Centri Antiviolenza a favore delle donne sole o con minori vittime di violenza e sostenga i centri già esistenti sul territorio;

- l'art. 8 della citata L.R. n. 12/2007, che demanda alla Giunta regionale la determinazione di criteri e modalità per l'assegnazione di contributi per la realizzazione di programmi a favore delle donne sole o con minori vittime di violenza, atti a superare situazioni di disagio psicologico, sociale ed economico;

- la L.R. 24 maggio 2006, n. 12 "Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari", che individua fra gli obiettivi misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza;

- il Piano Sociale Integrato Regionale 2007/2010, approvato con Delib.C.R. n. 35/2007, che prevede lo sviluppo di una rete di servizi territoriali in grado di attivarsi prontamente per interventi in situazioni di emergenza, con misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza;

- la L.R. 28 aprile 2008, n. 10 art. 31, comma 13, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008";

- la Delib.G.R. 14 settembre 2007, n. 1066 "Approvazione del Protocollo di Intesa con le Province per la realizzazione delle strutture regionali antiviolenza di cui alla L.R. n. 12/2007. Approvazione dei requisiti prestazionali minimi delle strutture regionali antiviolenza";

PRESO ATTO

dei risultati raggiunti con il lavoro svolto dalla "rete" attivata fra istituzioni e realtà associative e di volontariato presenti sul territorio, impegnati nella tutela e prevenzione della violenza sulle donne e i minori, costituita - in fase di prima applicazione della legge regionale - a seguito dei "Protocolli di intesa stipulati con le Province liguri per la realizzazione di strutture regionali antiviolenza";

RITENUTO pertanto opportuno:

a) sostenere ai sensi dell'*art. 5 della L.R. n. 12/2007* il funzionamento dei quattro Centri Antiviolenza già operanti sul territorio e attivati a seguito dei Protocolli di cui sopra, con un finanziamento pari a € 10.000,00 per ciascun "Centro", per un importo complessivo pari a € 40.000, da imputarsi sul capitolo 108 U.P.B. 1.102.000 "Contributi ai Centri Antiviolenza e per iniziative di rilevanza regionale anche a carattere sperimentale", del bilancio del corrente esercizio, come da tabella di seguito riportata:

Contributi di parte corrente per il finanziamento Centri Antiviolenza ex art. 5 legge regionale n. 12/2007		
PROVINCE	Codice Fiscale	Importo impegno
IMPERIA	00247260086	10.000,00
SAVONA	00311260095	10.000,00
GENOVA	80007350103	10.000,00
LA SPEZIA	00218930113	10.000,00
Totale		40.000,00

b) finanziare, ai sensi dell'*art. 8 della citata L.R. n. 12/2007* programmi antiviolenza, elaborati di concerto con la "rete" territoriale attivata con i Protocolli di cui sopra, in collegamento con la più ampia programmazione territoriale socio-sanitaria;

DATO ATTO che tali programmi prevedono la realizzazione di:

a) case rifugio quali strutture di ospitalità temporanee per le donne sole o con minori che si trovino in situazioni di pericolo per l'incolumità psichica e/o fisica propria e/o dei minori, volte a garantire ai propri ospiti insieme alla residenza, un progetto personalizzato teso al loro recupero;

b) strutture alloggiative temporanee individuali e/o collettive di II livello, nelle quali possono essere ospitate donne sole o con minori che, passato il pericolo per l'incolumità propria e/o dei minori, necessitano di un periodo di tempo per rielaborare un autonomo progetto di vita;

c) progetti individualizzati e personali, volti al superamento delle situazioni di disagio conseguente al maltrattamento;

d) campagne di sensibilizzazione e/o di informazione sul fenomeno della violenza rivolte alla cittadinanza con particolare attenzione ai giovani e agli adolescenti;

RITENUTO altresì opportuno prevedere in riferimento ai programmi di cui all'*art. 8 L.R. n. 12/2007*:

1. che il contributo regionale, relativamente alla realizzazione di programmi a favore delle donne sole o con minori vittime di violenza di cui ai punti c) e d), dell'*art. 8, comma 1*, richieda come condizione di ammissibilità, un cofinanziamento da parte dei soggetti presentatori pari almeno al 20% dell'ammontare complessivo del programma;

2. che la quota a carico del soggetto presentatore, possa riguardare anche il personale messo a disposizione per la realizzazione del progetto medesimo;

3. che ai programmi di cui al punto d) relativi a campagne di sensibilizzazione e/o di informazione sul fenomeno della violenza rivolte alla cittadinanza con particolare attenzione ai giovani e agli adolescenti, può essere destinata una percentuale non superiore al 20% del contributo regionale di parte corrente;

RIBADITO inoltre che, relativamente ai contributi per strutture alloggiative temporanee individuali e/o collettive di II livello e per le case rifugio di cui all' art. 8 comma 4, lettere a) e b), i progetti devono riguardare esclusivamente opere di ristrutturazione (di cui si richiede la presentazione del progetto preliminare) e/o di allestimento, che sarà data priorità ai progetti che prevedano il completamento di opere già avviate e che il contributo è subordinato all'individuazione del soggetto gestore della struttura e delle modalità di gestione della stessa;

CONSIDERATO che,

per la realizzazione delle misure sopra elencate, sono complessivamente disponibili nel bilancio del corrente esercizio le seguenti somme:

Capitolo	Oggetto	Destinazione	Importo
108	"Contributi ai Centri Antiviolenza e per iniziative di rilevanza regionale anche a carattere sperimentale"	Spese parte corrente	190.000,00 (di cui 40.000,00 destinati ai Centri antiviolenza)
1570	"Contributi ad Enti Locali per strutture alloggiative dei Centri Antiviolenza"	Spese in conto capitale	300.000,00
	TOTALE		490.000,00

RITENUTO OPPORTUNO

così come previsto dall'art.3, comma 4, attuare un equo equilibrio territoriale dell'offerta dei servizi individuando ai fini del finanziamento di cui all'art. 8 della [L.R. n. 12/2007](#), un budget di riferimento calcolato a livello di territorio dei Comuni ricompresi in ogni Provincia ligure, assumendo i parametri del 50% dei contributi suddivisi in parti uguali e 50% dei contributi in base alla popolazione femminile residente, come da prospetti di seguito riporti:

**CONTRIBUTI DI PARTE CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO
DEI PROGRAMMI DI CUI ALL'ART. 8 LETTERE C) D)**

Provincia	Popolazione femminile al 01-01-2008	Riparto spesa corrente		Totale
		50% in parti uguali	50% in base alla popolazione femminile	
IMPERIA	114.230	18.750	10.133	28.883

SAVONA	149.467	18.750	13.259	32.009
GENOVA	465.835	18.750	41.322	60.072
LA	115.959	18.750	10.286	29.036
SPEZIA				
Totale	845.491	75.000	75.000	150.000

**CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER IL FINANZIAMENTO
DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 8 LETTERE A) B)**

Provincia	Popolazione femminile al 01-01- 2008	Riparto conto capitale		Totale
		50% in parti uguali	50% in base alla popolazione femminile	
IMPERIA	114.230	37.500	20.266	57.766
SAVONA	149.467	37.500	26.517	64.017
GENOVA	465.835	37.500	82.645	120.145
LA	115.959	37.500	20.572	58.072
SPEZIA				
Totale	845.491	150.000	150.000	300.000

DATO ATTO

che i contributi saranno liquidati alle Province liguri dalla struttura competente con le seguenti modalità:

- l'80% del contributo ad avvenuta comunicazione di avvio del progetto;

- il 20% del contributo a saldo, previa presentazione di una relazione sull'attività svolta, unitamente a relazione contabile riepilogativa delle spese sostenute;

STABILITO

che la valutazione dei programmi anti violenza verrà effettuata dal Servizio Famiglia, Minori, Giovani e Pari Opportunità;

PRECISATO CHE

i programmi anti violenza di cui all'*art. 8 L.R. n. 12/2007*, dovranno pervenire entro e non oltre il 30 ottobre 2009, al seguente indirizzo:

Regione Liguria

Servizio Famiglia, Minori, Giovani e Pari Opportunità

Via Fieschi, 15

16121 GENOVA

VISTO l'articolo 86, comma 5, legge regionale n. 15/2002 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Abitative, Edilizia, Lavori Pubblici e Pari Opportunità Arch. Maria Bianca Berruti;

Delibera

Per le motivazioni di cui alle premesse che si richiamano integralmente:

1. di sostenere il funzionamento dei quattro Centri Antiviolenza già operanti sul territorio e attivati a seguito dei Protocolli di cui in premessa, con un finanziamento pari a euro 10.000,00 per ciascuno Centro provinciale per un importo complessivo pari a euro 40.000, da imputarsi sul capitolo 108 U.P.B. 1.102.000 "Contributi ai Centri Antiviolenza e per iniziative di rilevanza regionale anche a carattere sperimentale", del bilancio del corrente esercizio, da assegnare alle Province liguri;

2. di finanziare ai sensi dell'art. 8 della citata L.R. n. 12/2007, programmi antiviolenza elaborati di concerto con la "rete" territoriale attivata con i Protocolli di cui sopra, in collegamento con la più ampia programmazione territoriale socio-sanitaria;

3. di stabilire che tali programmi prevedono la realizzazione di:

a) case rifugio quali strutture di ospitalità temporanee per le donne sole o con minori che si trovino in situazioni di pericolo per l'incolumità psichica e/o fisica propria e/o dei minori, volte a garantire ai propri ospiti insieme alla residenza, un progetto personalizzato teso al loro recupero;

b) strutture alloggiative temporanee individuali e/o collettive di II livello, nelle quali possono essere ospitate donne sole o con minori che, passato il pericolo per l'incolumità propria e/o dei minori, necessitano di un periodo di tempo per rielaborare un autonomo progetto di vita;

c) progetti individualizzati e personali, volti al superamento delle situazioni di disagio conseguente al maltrattamento;

d) campagne di sensibilizzazione e/o di informazione sul fenomeno della violenza rivolte alla cittadinanza con particolare attenzione ai giovani e agli adolescenti;

4. di prevedere:

- che il contributo regionale, relativamente alla realizzazione di programmi a favore delle donne sole o con minori vittime di violenza di cui ai punti c) e d), dell'art. 8, comma 1, richieda come condizione di ammissibilità, un cofinanziamento da parte dei soggetti presentatori pari almeno al 20% dell'ammontare complessivo del programma;

- che la quota a carico del soggetto presentatore, possa riguardare anche il personale messo a disposizione per la realizzazione del progetto medesimo;

- che ai programmi di cui al punto d) relativi a campagne di sensibilizzazione e/o di informazione sul fenomeno della violenza rivolte alla cittadinanza con particolare attenzione ai giovani e agli adolescenti, può essere destinata una percentuale non superiore al 20% del contributo regionale di parte corrente;

- che relativamente ai contributi per strutture alloggiative temporanee individuali e/o collettive di II livello e per le case rifugio di cui all'art. 8 comma 4, lettere a) e b), i progetti possono riguardare esclusivamente opere di ristrutturazione (di cui si richiede la presentazione del progetto preliminare) e/o di allestimento, che sarà data priorità ai progetti che prevedano il completamento di opere già avviate e che il contributo è subordinato all'individuazione del soggetto gestore della struttura e delle modalità di gestione della stessa;

5. di dare atto che, per la realizzazione delle misure sopra elencate, sono complessivamente disponibili nel bilancio del corrente esercizio le seguenti somme:

Capitolo	Oggetto	Destinazione	Importo
108	"Contributi ai Centri Antiviolenza e per iniziative di rilevanza regionale anche a carattere sperimentale"	Spese parte corrente	190.000,00 (di cui 40.000,00 destinati ai Centri antiviolenza)
1570	"Contributi ad Enti Locali per strutture alloggiative dei Centri Antiviolenza"	Spese in conto capitale	300.000,00
	TOTALE		490.000,00

6. di dare atto che al fine di attuare un equo equilibrio territoriale dell'offerta dei servizi individuare ai fini del finanziamento di cui all'art. 8 della L.R. n. 12/2007, un budget di riferimento calcolato a livello di territorio dei Comuni ricompresi in ogni Provincia ligure, assumendo i parametri del 50% dei contributi suddivisi in parti uguali e 50% dei contributi in base alla popolazione femminile residente;

7. di autorizzare, pertanto, la spesa complessiva di Euro 490.000,00 di cui Euro 190.000,00 (centonovantamila) per gli interventi di parte corrente ed Euro 300.000,00 (trecentomila) per gli interventi in conto capitale in favore delle quattro Province Liguri, per l'attuazione dei programmi sopra indicati;

8. di impegnare ai sensi del combinato disposto dell'articolo n. 79 della L.R. n. 42/1977 e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo n. 86, comma 5 della L.R. n. 15/2002, la somma complessiva di Euro 190.000,00 per gli interventi di parte corrente come sopra indicato, con imputazione al capitolo n. 108 UPB 1.102.000 "Contributi ai centri antiviolenza e per iniziative di rilevanza regionale anche a carattere sperimentale", ed Euro 300.000,00 per le spese in conto capitale con imputazione al capitolo n. 1570 UPB 7.207 "Contributi a enti locali per strutture alloggiative dei centri antiviolenza" del bilancio per l'esercizio finanziario 2009, che presentano la necessaria disponibilità, come indicato nelle tabelle di seguito riportate:

	40.000,00	
	CAP. 108	
PROVINCE	Codice Fiscale	Importo impegno
IMPERIA	00247260086	10.000,00
SAVONA	00311260095	10.000,00
GENOVA	80007350103	10.000,00
LA SPEZIA	00218930113	10.000,00
Totale		40.000,00

PROVINCE	Codice Fiscale	Totale spesa parte corrente per programmi <u>art. 8 lettere C), D), L.R. n. 12/2007</u>	Totale spesa conto capitale per interventi <u>art. 8 lettere A), B), L.R. n. 12/2007</u>
		150.000,00	300.000,00
		CAP. 108	CAP. 1570
IMPERIA	00247260086	28.883	57.766
SAVONA	00311260095	32.009	64.017
GENOVA	80007350103	60.072	120.145
LA SPEZIA	00218930113	29.036	58.072
Totale		150.000	300.000

9. di stabilire che:

a) la liquidazione degli importi relativi ai Contributi di parte corrente per il funzionamento dei Centri Antiviolenza ex art. 5 L.R. n. 12/2007, verrà effettuata dal Servizio Famiglia, Minori, Giovani e Pari Opportunità, ai sensi del combinato disposto dell'art. 83 L.R. n. 42/1977 e art. 86, comma 5 L.R. n. 15/2002, successivamente alla presentazione da parte dei Centri Antiviolenza di una relazione sulle attività svolte, unitamente a relazione contabile riepilogativa delle spese sostenute;

b) i contributi relativi ai programmi di cui all'art. 8 della L.R. n. 12/2007, verranno liquidati alle Province, ai sensi del combinato disposto dell'art. 83 della legge regionale n. 42/1977 e art. 86, comma 5 L.R. n. 15/2002, successivamente alla valutazione degli stessi, da parte del Servizio Famiglia, Minori, Giovani e Pari Opportunità, con le seguenti modalità:

- l'80 % del contributo ad avvenuta comunicazione di avvio del progetto;

- il 20% del contributo a saldo, previa presentazione di una relazione sull'attività svolta, unitamente a relazione contabile riepilogativa delle spese sostenute;

10. di dare atto che i programmi antiviolenza di cui all'art. 8 L.R. n. 12/2007, dovranno pervenire entro e non oltre il 30 ottobre 2009, al seguente indirizzo:

Regione Liguria

Servizio Famiglia, Minori, Giovani e Pari Opportunità

Via Fieschi, 15

16121 GENOVA

11. di dare mandato alla competente struttura di indicare ai beneficiari dei contributi le modalità di attuazione di quanto previsto dall'*art. [7-bis della L.R. n. 21/1986](#)*;

12. di dare atto che le liquidazioni in favore delle Province beneficiarie, non sono soggette alle procedure di verifica degli inadempimenti operati ai sensi dell'*art. [48 bis del D.P.R. n. 602/73](#)*;

13. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, e sul sito regionale www.regione.liguria.it nella sezione relativa alle pari opportunità.
